

**DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016**  
**313/2016/E/EEL**

**RESTITUZIONE DI PARTE DELL'INCENTIVO EROGATO ALL'AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A. (GIÀ SOCIETÀ SERVIZI VALDISOTTO S.P.A.), PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 giugno 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 65/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 65/2016/E/eel);
- la lettera della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli del 19 maggio 2016, prot. n. 14588 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a.;
- la lettera dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. prot. n. 1009 FC/mg del 19 maggio 2016 (prot. Autorità n. 14667 del 19 maggio 2016).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo II e il Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplinano, rispettivamente, i controlli presso la sede dell'Autorità e i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici, che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11 è stato erogato l'incentivo, di cui al comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., in misura pari a euro 38.080,00; tale incentivo è stato calcolato sulla base del numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010, pari a 3.808 e comunicati dall'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la comunicazione del 31 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 (di seguito: comunicazione 31 luglio 2011);
- l'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., in base al combinato disposto del comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, con decorrenza 1 gennaio 2011;
- i controlli documentali, svolti presso la sede dell'Autorità ai sensi del Titolo II, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, hanno avuto esito conforme;
- con la deliberazione 65/2016/E/eel è stato approvato un programma di tre verifiche ispettive, nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva effettuata dall'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 3 e 4 maggio 2016, presso la sede dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., è emerso che il numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010 è risultato pari a 3.793 anziché 3.808, come comunicato dall'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la comunicazione 31 luglio 2011;
- dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, è emerso che tale differenza, pari a 15 misuratori elettronici installati, è imputabile a un'errata interpretazione in merito all'estrazione del numero di misuratori installati per la comunicazione 31 luglio 2011;
- la predetta differenza rileva esclusivamente ai fini del calcolo dell'ammontare dell'incentivo;
- a seguito dei suddetti controlli, il Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha inviato, in data 19 maggio 2016, la lettera di risultanze istruttorie all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a.;

- l’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., con lettera del 19 maggio 2016, ha comunicato di confermare l’esito della verifica ispettiva riportato nelle risultanze istruttorie e di non richiedere audizione al Collegio.

**RITENUTO CHE:**

- la differenza tra il numero di misuratori elettronici installati, comunicato all’Autorità e quello rilevato in sede di verifica ispettiva, sia imputabile a un’errata interpretazione in merito all’estrazione del numero di misuratori installati per la comunicazione 31 luglio 2011;
- l’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. abbia, pertanto, percepito, senza averne titolo, la quota parte di incentivo relativa a 15 misuratori;
- sia, di conseguenza, necessario rettificare l’incentivo, erogato all’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la deliberazione ARG/elt 184/11, intimando, alla stessa Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., la restituzione della somma indicata nella lettera di risultanze istruttorie

**DELIBERA**

1. di rettificare l’incentivo, erogato all’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la deliberazione ARG/elt 184/11, intimando, alla stessa Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., la restituzione indicata nella lettera di risultanze istruttorie, con versamento da effettuare sul Conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e all’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*